

IT

SANCO/445/2004 Rev. 1 (POOL/PVET/2004/445/445R1-IT.doc)

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
C(2007)

GUIDA

ALL'APPLICAZIONE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E RIFIUTI

Preparato dalla

Direzione generale Salute e tutela dei consumatori e dalla

Direzione generale Ambiente

(versione del marzo 2007)

Introduzione

1. La presente guida mira a chiarificare l'applicazione ai sottoprodotti di origine animale della legislazione comunitaria in materia di salute pubblica, salute degli animali e rifiuti.
2. La guida risponde ad alcune domande comuni riguardanti l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di salute pubblica, salute degli animali e rifiuti all'utilizzazione, alla gestione (raccolta, trasporto, recupero ed eliminazione) e alla spedizione (movimento transfrontaliero di rifiuti all'interno, in entrata e in uscita dalla Comunità) dei sottoprodotti di origine animale.
3. Negli Stati membri le autorità competenti per l'applicazione della legislazione in materia di salute pubblica e animale spesso non sono le stesse autorità responsabili della legislazione ambientale. Poiché gli obiettivi delle due legislazioni non sono gli stessi, tale distinzione è comprensibile. La presente guida si rivolge alle autorità responsabili dell'applicazione delle normative all'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale, nonché alla gestione e alla spedizione dei rifiuti. Si consiglia alle autorità competenti di utilizzare la presente guida per rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello nazionale e tra Stati membri in modo che siano stabilite le disposizioni e le infrastrutture amministrative necessarie interne e intergovernative per garantire la sorveglianza e l'applicazione della legislazione comunitaria.
4. La presente guida non interpreta la legislazione comunitaria, poiché tale compito spetta solo alla Corte di giustizia. Essa riporta invece i pareri della Commissione europea e non pregiudica in alcun caso l'interpretazione della legislazione comunitaria da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
5. La guida è stata preparata dalla Direzione generale Salute e tutela dei consumatori in cooperazione con la Direzione generale Ambiente, previa consultazione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche, e del comitato per l'adeguamento tecnico di cui alla direttiva 75/442/CEE e successive modifiche.
6. La presente guida non può esaurire tutte le possibili domande. Per ulteriori informazioni le autorità competenti o gli interessati possono rivolgersi a:
 - a) la Direzione generale Salute e tutela dei consumatori per quanto riguarda le questioni di salute pubblica e animale; nonché
 - b) la Direzione generale Ambiente per le questioni ambientali.

Campo d'applicazione

7. La guida riguarda i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche. Alcuni sottoprodotti di origine animale, se destinati all'eliminazione, rientrano nella definizione di rifiuti. Tale definizione si trova all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e successive modifiche.

8. Il campo d'applicazione della guida comprende l'utilizzazione, la gestione e la spedizione di corpi interi o parti di animali oppure di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
9. La guida si rivolge alle autorità responsabili dell'applicazione e del rispetto della legislazione comunitaria in materia di utilizzazione, gestione e spedizione di sottoprodotti di origine animale al fine di prevenire eventuali rischi per la salute pubblica e animale o per l'ambiente.
10. La guida tratta cinque tematiche principali:
 - a) il significato di "carogne" al fine dell'esclusione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
 - b) le modalità per determinare se le "carogne" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti siano "già contemplate" dal regolamento (CE) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale;
 - c) l'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e del regolamento sui sottoprodotti di origine animale alle spedizioni di sottoprodotti di origine animale che sono rifiuti, inclusi le farine animali di carne e ossa ed i grassi fusi;
 - d) le modalità per determinare se i sottoprodotti di origine animale siano rifiuti pericolosi a norma della direttiva 689/91/CE relativa ai rifiuti pericolosi;
 - e) le condizioni di sicurezza per la combustione e il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, modificato dal regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione.

Contesto

11. Negli ultimi anni si sono verificate nell'UE diverse crisi alimentari causate dai mangimi (BSE, diossina, afta epizootica, ecc.), che hanno minato seriamente la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi e nella capacità di gestione di tali crisi. Per riacquistare la fiducia dei consumatori, rafforzare le norme sui prodotti alimentari e sui mangimi e garantire un'adeguata capacità di gestione delle crisi, le istituzioni UE hanno adottato una serie di disposizioni che includono:
 - a) norme severe sulla trasformazione e sull'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (1990)¹;

¹ GU L 363 del 27.12.1990, pagg. 51 - 60.

- b) divieto di alimentare i ruminanti con farine animali di carne e ossa (luglio 1994)²;
- c) obbligo di trattamento termico (133°C/3 bar/20 minuti) dei sottoprodotti di mammiferi (aprile 1997)³;
- d) attiva sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE) ai fini dell'individuazione, del controllo e dell'eliminazione della BSE (maggio 1998)⁴;
- e) rimozione dalla catena alimentare umana e animale del materiale specifico a rischio derivato da bovini, ovini e caprini (ottobre 2000)⁵; e
- f) a decorrere dal 2001:
 - divieto di utilizzare animali morti nei mangimi⁶;
 - sospensione totale dell'uso di farine animali di carne e ossa nell'alimentazione degli animali da allevamento⁷;
 - test BSE di tutti gli animali con età superiore a 30 mesi destinati al consumo umano⁸;
 - divieto dell'impiego di carni separate meccanicamente dalle ossa di bovini, ovini e caprini⁹;
 - estensione dell'elenco del materiale specifico a rischio per includere tutto l'intestino e la colonna vertebrale dei bovini¹⁰; nonché
 - rafforzamento e aggiornamento della legislazione sulla salute pubblica e animale riguardante i sottoprodotti di origine animale mediante l'istituzione di un'unica normativa e di un legame con la legislazione ambientale¹¹.

² GU L 172 del 7.7.1994, pagg. 23 - 24.

³ GU L 184 del 24.7.1996, pagg. 43 - 46.

⁴ GU L 122 del 24.4.1998, pagg. 59 - 63.

⁵ GU L 158 del 30.6.2000, pagg. 76 - 82.

⁶ GU L 6 dell'11.1.2001, pagg. 16 - 17.

⁷ GU L 306 del 7.12.2000, pagg. 32 - 33.

⁸ GU L 173 del 27.6.2001, pagg. 12 - 22.

⁹ GU L 84 del 23.3.2001, pagg. 59 - 61.

¹⁰ GU L 1 del 4.1.2001, pagg. 21 - 22 e GU L 84 del 23.3.2001, pagg. 59 - 61.

¹¹ GU L 273 del 10.10.2002, pagg. 1 - 95.

12. Inevitabilmente, l'introduzione delle disposizioni citate sopra, in particolare in combinazione col divieto relativo ai mangimi, risulta nell'aumento continuo della quantità di prodotti trasformati e non (ad esempio farine animali di carne e ossa e grassi fusi) che vanno eliminati nel rispetto delle norme di sicurezza. Fino al 1° gennaio 2001 la maggioranza di questi sottoprodotti era considerata un bene commerciale e veniva trasformata in mangimi o prodotti tecnici quali cosmetici, farmaci, ecc. In seguito alla crisi della BSE gli impieghi di questi prodotti sono stati ridotti. Tale fatto, insieme all'evoluzione continua dello stile di vita e delle abitudini alimentari dei consumatori, che preferiscono la qualità alla quantità, fa sì che gran parte dei prodotti di origine animale diventi rifiuti destinati all'eliminazione o al recupero. Quindi in alcuni Stati membri le capacità di eliminazione e di recupero vengono sottoposte a pressioni sempre maggiori.
13. Nell'Unione europea la quantità di sottoprodotti di origine animale destinata all'eliminazione o al recupero ha raggiunto diversi milioni di tonnellate l'anno (oltre 16 milioni nel 2000). L'impatto ambientale del trattamento di enormi quantità di sottoprodotti di origine animale non può più essere trascurato. Nel 1975, quando è stata adottata la direttiva quadro relativa ai rifiuti 75/442/CEE e nel 1991, quando è stata adottata la direttiva 91/156/CEE¹² che modifica la direttiva quadro relativa ai rifiuti, la situazione era diversa rispetto ad oggi: la maggior parte dei sottoprodotti di origine animale era utilizzata nei mangimi o nei prodotti tecnici e quindi non veniva destinata all'eliminazione.
14. Al fine di aggiornare le norme all'evoluzione delle circostanze, il regolamento (CE) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale, che abroga a decorrere dal 1° maggio 2003 la direttiva 90/667/CEE sui rifiuti di origine animale, comprende specificamente considerazioni in materia di tutela dell'ambiente facendo alcuni riferimenti diretti alla legislazione sui rifiuti. Per motivi giuridici e per evitare qualsiasi ambiguità, i riferimenti diretti alla legislazione ambientale sui rifiuti riguardano solo i materiali non esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della legislazione relativa alla tutela dell'ambiente. Ad esempio, il riferimento diretto alla direttiva 2000/76/CE e la sua applicazione all'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale riguarda solo i materiali di origine animale che non rientrano nella definizione di "carogne", le quali sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione di tale direttiva.
15. Nel 1997, in base all'interpretazione dei servizi della Commissione, tutti i sottoprodotti di origine animale erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti.

¹² Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 34 - 41), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 26.3.1991, pagg. 32 - 37), dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio sulle relazioni (GU L 377 del 31.12.1991, pagg. 48 - 54) e dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pagg. 32 - 34).

16. Tuttavia, dopo un'ulteriore valutazione i servizi della Commissione hanno preso una posizione diversa. Ora la legislazione sulla salute pubblica e animale e quella sui rifiuti sono entrambe applicabili ai sottoprodotti di origine animale che sono rifiuti, ad eccezione dei corpi interi di animali (cfr. linea guida 1). Tale interpretazione è stata comunicata agli Stati membri in una serie di note¹³.
17. Anche a causa di questo cambiamento di interpretazione, la presente guida è indispensabile per chiarire tutte le norme UE riguardanti il controllo, l'applicazione e il coordinamento della legislazione. È importante consentire un'interpretazione comune da parte delle diverse autorità competenti delle normative UE applicabili all'utilizzazione, alla gestione e alla spedizione dei sottoprodotti di origine animale.

Linea guida 1: Significato del termine “carogne” ai fini dell'esclusione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti

18. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti e successive modifiche esclude taluni tipi di rifiuti dal suo campo di applicazione. Le categorie di rifiuti escluse comprendono le “carogne”, a condizione che siano “già contemplate da altra normativa”. La Corte di giustizia europea ha chiarito recentemente¹⁴ che l'espressione “altra normativa” deve essere interpretata come legislazione comunitaria e nazionale (cfr. linea guida 2). La legislazione nazionale deve perseguire gli stessi obiettivi della direttiva quadro relativa ai rifiuti e risultare in un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione direttiva quadro relativa ai rifiuti, anche se le modalità sono diverse.
19. Le altre normative sui rifiuti, in particolare il regolamento (CEE) n. 259/93 sulle spedizioni di rifiuti, la direttiva 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti e la direttiva 91/689/CE relativa ai rifiuti pericolosi, si basano sul campo di applicazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti. La direttiva 2000/76/CE (articolo 2, lettera a), punto vii)) sull'incenerimento dei rifiuti esclude tuttavia dal suo campo di applicazione gli impianti specializzati solo nel trattamento dei “rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/CEE, fatte salve le sue ulteriori modifiche”, indipendentemente dall'esistenza di “altra normativa”. Di conseguenza l'incenerimento di carogne in impianti che inceneriscono anche altri tipi di rifiuti è soggetto alle disposizioni della direttiva 2000/76/CE.

¹³ Lettera del 22 maggio 2002, firmata dai Commissari Wallström e Byrne e indirizzata ai ministri degli Stati membri.

Comunicazione dell'11 giugno 2002 firmata dal Direttore generale, sig. Coleman, e indirizzata agli Stati membri.

Nota del 20 settembre 2002, firmata dal Direttore, sig. Lawrence, e indirizzata ai corrispondenti del regolamento sulla spedizione dei rifiuti, al comitato di adeguamento tecnico e al comitato di gestione dei rifiuti.

¹⁴ Causa *AvestaPolarit Chrome Oy* C-114/01.

20. La logica alla base di tale esclusione si chiarisce se si prendono in considerazione gli obiettivi della legislazione in materia di salute pubblica e animale e di tutela dell'ambiente. L'obiettivo fondamentale della legislazione sulla salute pubblica e animale è quello di prevenire i rischi che taluni prodotti biologici possono presentare per la salute pubblica e animale. L'obiettivo fondamentale della legislazione ambientale è invece quello di garantire un processo di trattamento appropriato dei rifiuti (eliminazione o recupero) allo scopo di raggiungere il miglior risultato in termini ecologici. Di conseguenza gli obiettivi alla base di tali strumenti legislativi vanno considerati complementari e non alternativi.
21. Il termine "rifiuto" è definito nell'articolo 1, lettera a) della direttiva quadro relativa ai rifiuti come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi".
22. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti non definisce il termine "carogne". Esistono tuttavia diversi fattori connessi alla direttiva quadro relativa ai rifiuti che aiutano nell'interpretazione del suo campo di applicazione. Per i motivi indicati nei paragrafi che seguono, il termine "carogne" si riferisce solo a corpi interi di animali morti che provengono da attività agricole e che vengono eliminati esclusivamente come corpi interi. L'esclusione delle carogne di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti si riferisce ai cadaveri interi di animali che non possono essere immessi nella catena alimentare o nella produzione di mangimi e che non possono essere ulteriormente trasformati al fine di utilizzarne parti.
23. L'esclusione delle "carogne" nel contesto della direttiva quadro relativa ai rifiuti va interpretata in modo da includere tutti i corpi interi di animali esclusi dalla catena alimentare e dalla produzione di mangimi, eccetto le "parti di corpi". Non sono esclusi gli animali macellati (abbattuti in un macello e destinati al consumo) e le parti di animali macellati, che quindi rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
24. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea è chiaro che la definizione dei rifiuti di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva quadro relativa ai rifiuti non va interpretata in modo restrittivo. In tal modo si consente un alto livello di tutela ambientale in tutta l'UE e si salvaguarda la terminologia comune della gestione dei rifiuti nel contesto della direttiva¹⁵. È importante notare che la deroga dal campo di applicazione della direttiva deve essere interpretata in modo restrittivo. In caso contrario si rischia che gli Stati membri adottino interpretazioni molto diverse dei loro obblighi a norma della direttiva, andando contro gli obiettivi stessi della legislazione. In base a questo principio la clausola di esclusione delle "carogne" va interpretata in modo restrittivo per assicurare che la definizione di rifiuti sia applicata, per quanto possibile, in modo da garantire un alto livello di tutela ambientale. Proprio per questo motivo si ritiene che l'esclusione non debba coprire le "parti di corpi", ma solo i corpi interi.

¹⁵ Cfr. ad es. causa *C-9/00 Palin*, sentenza della CdG del 18.4.2002 (non ancora pubblicata), paragrafo 23; sentenze congiunte *C-418-419/97 ARCO* [2000] Racc. I-4475, paragrafi 37 - 40.

25. L'interpretazione restrittiva della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva quadro relativa ai rifiuti si basa anche sulle modifiche della direttiva 75/442/CEE introdotte dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio. Nella versione originale della direttiva quadro relativa ai rifiuti del 1975, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) escludeva in modo assoluto (e non qualificato) le "carogne" dal campo di applicazione della direttiva. Le modifiche dell'articolo 2 della direttiva quadro relativa ai rifiuti introdotte dalla direttiva 91/156/CEE, in particolare l'aggiunta dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) che subordina le deroghe all'esistenza di altre normative, miravano evidentemente a limitare il potere degli Stati membri di escludere talune categorie di rifiuti dall'applicazione delle disposizioni della direttiva quadro relativa ai rifiuti.
26. Per interpretare correttamente il significato del termine "carogne" vanno presi in considerazione inoltre il contesto e la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti. Il fatto che il riferimento a "carogne" si trovi accanto ai riferimenti riguardanti "rifiuti agricoli" e "sostanze utilizzate nell'attività agricola" sembra suggerire che le categorie di rifiuti escluse siano connesse o complementari in termini del livello relativo delle attività operative contemplate. In questo articolo si fa riferimento agli stessi livelli operativi in relazione alle attività di gestione dei rifiuti¹⁶. Questa interpretazione contestuale è particolarmente utile, soprattutto perché non esiste una definizione corrente o univoca del termine "carogne".

Il termine «carogne» nella legislazione sui rifiuti si riferisce esclusivamente ai corpi interi di animali morti provenienti dalle attività agricole che sono esclusi dalla catena alimentare e dalla produzione di mangimi e che non possono essere ulteriormente trasformati in "sottoprodotti" destinati, ad esempio, agli alimenti per animali domestici.

L'esclusione delle «carogne» nella legislazione sui rifiuti non si riferisce ai corpi interi di animali o alle parti di corpi di animali destinati alla trasformazione in sottoprodotti da utilizzare in mangimi o per scopi tecnici.

Linea guida 2: Come determinare se le "carogne" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti rientrano nel campo d'applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale

27. Oltre all'analisi del campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti è necessario esaminare se il regolamento sui sottoprodotti di origine animale costituisca "un'altra normativa" che contempla già le "carogne" ai fini di detta disposizione.

¹⁶ Il punto ii) è la sola clausola all'interno dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva quadro sui rifiuti oltre al punto iii) a riguardare più di una categoria di rifiuti.

28. È chiaro dal testo del regolamento sui sottoprodotti di origine animale che le carogne nel significato dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) della direttiva quadro relativa ai rifiuti rientrano nel campo d'applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale. Esse sono comprese nella definizione dei "sottoprodotti di origine animale" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), particolarmente nelle sottocategorie identificate dal regolamento come materiali di categoria 1¹⁷ e materiali di categoria 2¹⁸.
29. A norma delle disposizioni del regolamento sui sottoprodotti di origine animale i sottoprodotti, inclusi i corpi interi, devono essere sottoposti a taluni processi di trattamento. Per quanto riguarda i materiali delle categorie 1 e 2, i processi di trattamento includono l'opzione dell'eliminazione mediante incenerimento in un impianto approvato di incenerimento (che è a sua volta soggetto a una serie di prescrizioni derivate dalla direttiva 2000/76/CE) con o senza pretrattamento e, ad eccezione dei corpi infetti da TSE¹⁹, il sotterramento in una discarica approvata a norma della direttiva 99/31/CE sulle discariche dopo il pretrattamento previsto²⁰. Per quanto riguarda gli abituali controlli di gestione stabiliti per i materiali delle categorie 1, 2 e 3 sono previste alcune deroghe per gli Stati membri²¹. Le deroghe includono specificamente l'incenerimento e il sotterramento in loco delle carogne (ad eccezione degli animali infetti da TSE o sospettati di esserlo) nel caso di un focolaio di una malattia epizootica, qualora esista il pericolo di propagazione dei rischi sanitari oppure sia insufficiente la capacità dell'impianto di incenerimento/trasformazione più vicino²². Tuttavia questa deroga riguarda specificamente i "corpi interi" e non le "parti" di animali. Quindi il termine generico "sottoprodotti di origine animale" utilizzato precedentemente nella frase può essere fuorviante. L'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale dispone che le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per assicurare che la combustione o il sotterramento di sottoprodotti di origine animale non mettano in pericolo la salute animale o umana, nonché per evitare l'abbandono o l'eliminazione incontrollata di sottoprodotti di origine animale. Tali disposizioni riflettono alcune delle prescrizioni già previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva quadro relativa ai rifiuti. Le disposizioni dettagliate di esecuzione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 811/2002 della Commissione conformemente alle procedure di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale²³.

¹⁷ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

¹⁸ Cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

¹⁹ Cfr. articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

²⁰ Cfr. articoli 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) e 5, paragrafo 2), lettere a), b) e c) del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

²¹ Cfr. articoli 4 paragrafo 2, 5 paragrafo 2 e 6 paragrafo 2 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, che si riferiscono agli articoli 23 e 24 di tale regolamento.

²² Cfr. articolo 24, paragrafi 1 lettera c), 2) e 3) del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

²³ Cfr. articolo 24, paragrafo 6 del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

Alla luce di quanto esposto sopra il regolamento sui sottoprodotti di origine animale costituisce “un'altra normativa” che contempla già le “carogne” ai sensi della legislazione sui rifiuti.

Di conseguenza, vista l'interpretazione restrittiva di cui alla linea guida 1, il campo di applicazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti non copre le “carogne”, ma copre gli altri sottoprodotti di origine animale (ad esempio le parti di animali) che sono rifiuti, nonostante siano soggetti ad “altre normative”.

Linea guida 3: Relazione sull'equivalenza - Norme comunitarie relative alla spedizione dei sottoprodotti di origine animale

30. Il nuovo regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 29 maggio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 12 luglio 2006. Il regolamento, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), esclude dal suo campo di applicazione le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale, allo scopo di evitare doppioni con tale regolamento, che contiene già disposizioni riguardanti sorveglianza, spedizione, smistamento e circolazione (raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno, in entrata e in uscita dall'UE.
31. Il nuovo regolamento relativo alla spedizione dei rifiuti stabilisce che, entro la data di entrata in vigore, vale a dire il 15 luglio 2005, la Commissione debba avere completato un riesame del rapporto tra la legislazione vigente nel settore della salute pubblica e animale e le disposizioni del nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti. Esso inoltre prevede che, se necessario, il riesame sia accompagnato da proposte appropriate volte ad ottenere un livello equivalente di procedure e un regime di controllo delle spedizioni di tali rifiuti (considerando 11-12, articolo 60 dell'allegato).
32. In base a una prima relazione prodotta nel 2004 con l'assistenza dei comitati normativi competenti, i servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione approfondita volta ad accertare il livello di equivalenza fra le disposizioni del regolamento sulla spedizione dei rifiuti e di quello sui sottoprodotti di origine animale per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere.
33. Tale relazione mette in evidenza le osservazioni e conclusioni dei servizi della Commissione in materia di equivalenza fra le due normative e dà attuazione all'obbligo imposto alla Commissione dai colegislatori.
34. All'allegato II si trovano le spiegazioni specifiche delle norme del regolamento sui sottoprodotti di origine animale riguardanti l'equivalenza in 9 settori chiave in cui si sono individuate delle potenziali lacune.

Come dimostra l'allegato II, il regolamento sui sottoprodotti di origine animale consente di raggiungere obiettivi complessivi equivalenti alle disposizioni riguardanti i rifiuti non pericolosi di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (cfr. articoli 1-3, 18, 19, 27, 28-64). Per certi versi, il regolamento è più severo di tali disposizioni, ad es. per quanto riguarda le ispezioni e le verifiche comunitarie negli Stati membri e nei paesi terzi.

Se però i sottoprodotti di origine animale sono diventati rifiuti e sono mescolati coi rifiuti pericolosi elencati alla decisione 2000/532/CE della Commissione o da essi contaminati, si dovrebbe applicare il regolamento (CE) n. 1013/2006 per coprire completamente i rischi potenziali e i possibili problemi di tipo ambientale. Di tale stato di cose si terrà conto in relazione all'imminente modifica in codecisione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

In seguito all'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, a partire dal 12 luglio 2006 solo il regolamento sui sottoprodotti di origine animale si applica alla spedizione, cioè alla sorveglianza, spedizione, smistamento e circolazione (raccolta, trasporto, trattamento, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno, in entrata e in uscita dalla Comunità.

Tuttavia, come in passato, si ritiene che nel luogo effettivo dell'eliminazione finale (incenerimento, discarica) i sottoprodotti animali debbano continuare ad essere eliminati in conformità dei controlli ambientali pertinenti (direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e successive modifiche).

Linea guida 4: **Come determinare se i sottoprodotti di origine animale siano rifiuti pericolosi a norma della direttiva 689/91/CE relativa ai rifiuti pericolosi**

35. È necessario distinguere tra a) il concetto di "rifiuti pericolosi" a norma della legislazione sui rifiuti e b) il concetto di "sottoprodotti di origine animale" che possono "presentare rischi" a norma della legislazione sulla salute pubblica e animale.
- a) La definizione di "rifiuti pericolosi" a norma della legislazione sui rifiuti (direttiva 91/689/CEE e decisione 2000/532/CE e successive modifiche) si riferisce essenzialmente a talune caratteristiche definite nell'allegato III della direttiva e ad un elenco attualmente fornito dalla decisione 2000/532/CE. Per essere considerati pericolosi a livello comunitario i rifiuti devono essere identificati come tali (mediante un asterisco) nell'elenco e devono possedere almeno una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III.

Alcune categorie di caratteristiche di pericolo individuate nell'allegato sono pertinenti ai rifiuti di origine animale, soprattutto la categoria H9 "infettivo". Tuttavia, per quanto riguarda l'elenco della decisione 2000/532/CE, solo due voci sono potenzialmente pertinenti per i rifiuti di origine animale, vale a dire la voce **02 02** che copre "rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale" e la voce **18 02** che copre "rifiuti dalla ricerca e da sistemi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali" – sotto il titolo più generico (**18**) che riguarda "rifiuti dalla ricerca medica e veterinaria".

In questo momento nessuno dei rifiuti elencati sotto la voce **02 02** è indicato come pericoloso con un asterisco. Sotto la voce **18 02**, la categoria **18 02 02*** "rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni" è indicata come pericolosa, ma tali rifiuti sono limitati ai rifiuti provenienti dal trattamento sanitario degli animali e/o dalla ricerca connessa. Questa categoria non include quindi la maggior parte dei sottoprodotti di origine animale, che proviene invece dalla trasformazione a fini economici di animali destinati all'alimentazione (**02 02**) e che, per quanto riguarda i rischi (infezione e altri), è sottoposta alla legislazione sulla salute pubblica e animale.

- b) Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale (CE) n. 1774/2002, il regolamento (CE) n. 999/2001 sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e le relative misure di esecuzione disciplinano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, la trasformazione, l'utilizzazione o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in relazione ai rischi per la salute umana e animale. Tali normative tengono conto dell'importanza economica di alcuni impieghi dei sottoprodotti ma anche della necessità di vietare la maggior parte delle proteine animali nei mangimi ("divieto di somministrazione") come precauzione connessa alla fattibilità dei controlli TSE. In linea di massima queste normative non pregiudicano l'applicazione della legislazione sui rifiuti, come viene dimostrato esplicitamente dai riferimenti fatti agli obiettivi e alle disposizioni della legislazione sui rifiuti.

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 divide i sottoprodotti di origine animale in 3 categorie in base ai rischi presentati. I materiali di categoria 1 includono alcuni sottoprodotti che potrebbero essere obiettivamente qualificati come "pericolosi" (anche se non rientrano in questa categoria giuridica in base all'attuale elenco della decisione 2000/532/CE perché vengono ottenuti nel contesto della produzione alimentare - voce **02 02**), ma vanno oltre per precauzione al fine di garantire un divieto di somministrazione efficace. Ad esempio, i "materiali specifici a rischio" includono campioni di tessuti animali raccolti per verificare lo stato di salute degli animali macellati per il consumo umano, che sono stati analizzati e trovati non infettivi e che quindi non devono rispondere alle caratteristiche stabilite dalla legislazione ambientale per essere qualificati come rifiuti "pericolosi" (ad esempio, come quelli che rientrano nella voce H9 "infettivo").

D'altra parte, i materiali di categoria 2 includono sottoprodotti di origine animale che possono essere infettivi (ma non infetti da TSE) e che potrebbero essere considerati "pericolosi" a norma della legislazione ambientale. In forza della legislazione sulla salute pubblica e animale tali materiali devono essere sottoposti a processi di trattamento al fine di eliminare l'infettività prima che ne siano consentiti l'uso o l'eliminazione. Tali materiali potrebbero quindi corrispondere alla descrizione della voce **18 02 02**, ad eccezione del fatto che in molti casi tali materiali non provengono dal "trattamento delle malattie degli animali e/o dalla ricerca connessa" (ad esempio letame, "campioni" da macelli o prodotti di origine animale contenenti sostanze contaminanti).

Attualmente la copertura armonizzata a norma della decisione 2000/532/CE delle categorie di rifiuti di origine animale è molto limitata (voce 18 02 02) e riguarda solo i rifiuti di origine animale infettivi provenienti da analisi veterinarie di laboratorio e dalla ricerca; la qualifica di pericoloso è già data dalla direttiva e non richiede una notifica da parte degli Stati membri.

L'assenza di una copertura più sostanziale dei rifiuti di origine animale pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE ha tuttavia poche conseguenze per gli operatori e per le amministrazioni degli Stati membri, visto che:

- il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l'eliminazione non controllata di sottoprodotti di origine animale,**
- tutti gli impianti che trattano i sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli che possono essere considerati pericolosi, devono essere autorizzati dagli Stati membri; e**
- la maggior parte degli altri obblighi imposti agli Stati membri dalle disposizioni della direttiva sui rifiuti pericolosi affinché essi prendano le misure necessarie è attuata mediante l'applicabilità diretta del regolamento (CE) n. 1774/2002.**

La sola conseguenza normativa che risulta dal considerare alcuni sottoprodotti di origine animale come rifiuti pericolosi a norma della legislazione sui rifiuti è l'obbligo per la maggior parte degli operatori di mantenere i propri registri per tre anni invece di due. Tale discrepanza formale di minore entità potrebbe essere facilmente risolta mediante una proposta della Commissione volta a modificare, mediante la procedura di comitato, i periodi previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

Spetta agli Stati membri interessati prendere in considerazione l'opportunità di rivedere e chiarire l'attuale elenco di categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE. Tuttavia, tenendo conto dell'obiettivo della direttiva di applicare un elenco armonizzato di rifiuti pericolosi, sarebbe particolarmente opportuno uno scambio di pareri tra esperti nazionali e tra questi ultimi e la Commissione prima di avviare una procedura di revisione dell'elenco attuale in modo da evitare distorsioni normative e commerciali dovute ad iniziative individuali.

In questo contesto è necessario tenere presente che questo tipo di sottoprodotti di origine animale deve presentare almeno una delle caratteristiche di pericolo indicate nell'allegato III della direttiva. La caratteristica principale da prendere in considerazione sarebbe naturalmente la H9 ("infettivo"), ma anche altre come "nocivo", "tossico" o "cancerogeno". Il solo fatto che un sottoprodotto di origine animale coperto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 contenga, ad esempio, un livello di residui di medicinali veterinari che potrebbe essere nocivo o tossico se il sottoprodotto fosse mantenuto nella catena alimentare non è tuttavia di per sé sufficiente a qualificarlo come pericoloso, poiché tali sottoprodotti sono esclusi dalla catena alimentare. A norma della direttiva 91/689/CEE il prodotto sarebbe classificato come pericoloso se contenesse una sostanza pericolosa in una concentrazione superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato III e nella decisione 2000/532/CE.

Di conseguenza la revisione e il chiarimento dell'attuale elenco non possono risultare, in termini giuridici, nell'inclusione nel campo di applicazione della direttiva sui rifiuti pericolosi dei sottoprodotti di origine animale che sono considerati semplicemente come materiali a rischio dalla legislazione sulla salute pubblica e animale per motivi di precauzione e di efficacia dei controlli, ma che non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva.

Linea guida 5: Condizioni di sicurezza per il sotterramento e la combustione dei sottoprodotti di origine animale

36. Talvolta non è possibile evitare il sotterramento o la combustione di sottoprodotti di origine animale non trasformati, che consistono essenzialmente di bestiame morto in zone remote oppure in situazioni di controllo delle malattie che richiedono l'eliminazione d'urgenza degli animali abbattuti al fine di controllare un focolaio di una malattia trasmissibile pericolosa, visti i rischi di propagazione della malattia o la mancanza di capacità di eliminazione. Altrimenti l'assenza di capacità sufficiente di trasformazione o di incenerimento all'interno di una regione o di un paese potrebbe limitare la possibilità di controllare le malattie.
37. Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale (CE) n. 1774/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 811/2003 consente, a discrezione dell'autorità competente e in circostanze ben definite (zone isolate e focolaio di una malattia indicata nella lista A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE)), il sotterramento di animali da compagnia e il sotterramento e la combustione di altri sottoprodotti di origine animale, inclusi i materiali specifici a rischio (ma esclusi i materiali infetti da TSE). Per i cadaveri di animali contenenti materiali specifici a rischio vengono imposte ulteriori restrizioni; l'autorità competente deve autorizzare e controllare il metodo di sotterramento o combustione utilizzato, accertarsi che tale metodo escluda qualsiasi rischio di trasmissione di TSE e prendere le misure necessarie per garantire la sua sicurezza in termini ambientali. Tuttavia, la legislazione UE non specifica quali misure vadano prese per garantire la sicurezza del sotterramento e della combustione.

38. Il comitato scientifico direttivo (CSD) della Comunità è stato invitato ad esprimere il suo parere su esempi di condizioni in cui possono essere effettuati il sotterramento e la combustione nel rispetto delle norme di sicurezza. Nel suo parere del 16-17 gennaio 2003 il comitato scientifico direttivo ha concluso che erano necessarie ulteriori indagini sugli aspetti specifici del comportamento delle molecole simili a prioni in siti controllati. Nel frattempo il CSD ha consigliato alla Commissione di prendere in considerazione la pubblicazione di linee guida per facilitare la selezione rapida di siti di sotterramento e di combustione in base a scenari di gestione dei rischi possibili.
39. La presente linea guida mira pertanto ad assistere l'autorità competente a selezionare rapidamente siti di sotterramento o combustione nei casi in cui tali operazioni siano inevitabili. La sua preoccupazione principale riguarda il rischio TSE. Altre linee guida specifiche comunitarie e nazionali devono essere rispettate, ad esempio per quanto riguarda gli animali infettati da carbonchio in modo da evitare la trasmissione di agenti patogeni.

SOTTERRAMENTO

Considerazioni di carattere generale

40. Il “**sotterramento**” copre diverse situazioni di eliminazione dei rifiuti che comprendono sia la pratica di sotterrare gli animali nelle aziende agricole o altrove in fosse poco profonde che il sotterramento profondo in una discarica gestita professionalmente. Questa parte della guida riguarda il sotterramento non gestito professionalmente. Il sotterramento può essere un processo controllato/regolamentato o meno. Nel primo caso il sito è autorizzato successivamente alla valutazione dei rischi e vengono prese tutte le precauzioni per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e animale (sito specializzato). Rispetto ad un sito specializzato ben gestito, il sotterramento nelle aziende agricole tende ad essere di piccola scala e raramente esiste una barriera formale di contenimento. Il sotterramento è inoltre generalmente poco profondo. Non vi è un motivo particolare per supporre che il processo di degradazione microbica in un sito di sotterramento sia diverso da quello in una discarica, purché non si trovi molto vicino alla superficie.

41. Normalmente, la decomposizione del materiale organico sotterrato avviene mediante processi microbici e chimici che non è facile sottoporre a misure di controllo. Il CSD nel suo parere sui capi morti (CSD 25 giugno 1999) nota che sono disponibili poche informazioni affidabili sul tasso di diminuzione del rischio di infezione da BSE/TSE in seguito al sotterramento. Si presume una diminuzione del 98% nell'arco di tre anni. Tuttavia, si nota che la velocità di degradazione dei materiali in seguito al sotterramento può variare molto da un sito all'altro, perché il processo di degradazione viene fortemente influenzato da fattori come il contenuto d'acqua del sito, la temperatura all'interno del sito, la natura del materiale assorbente ecc. Il parere del CSD indica che la BSE/TSE sembra essere resistente alla degradazione se viene mantenuta a temperatura ambiente per molti anni. Inoltre, gli acari potrebbero servire da vettore e/o serbatoio per materiale infettato dall'agente della scrapie. Esiste inoltre la possibilità che gli animali possano dissotterrare i sottoprodotti di origine animale non sotterrati in profondità. Il paragrafo B(2)(a) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione dispone pertanto che il sotterramento in caso di focolai sia effettuato in modo che gli animali carnivori non possano accedere ai sottoprodotti di origine animale. Naturalmente è consigliabile che tutti i sotterramenti siano effettuati in tal modo.
42. Il parere del CSD del 10 - 11 aprile 2003 stabilisce un quadro per la valutazione del rischio delle diverse opzioni per l'eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale potenzialmente contaminati con agenti microbiologici, inclusa la TSE. I criteri di valutazione possono essere applicati al sotterramento nel modo seguente.

Caratterizzazione dei materiali a rischio

43. A differenza di molte altre opzioni di eliminazione, non vi sono fattori tecnici od economici a limitare la natura del materiale che può essere eliminato mediante sotterramento. Inoltre, in molti casi il luogo di sotterramento è incerto. Non è descritto in dettaglio nemmeno il potenziale di trasmissione della BSE/TSE dei materiali specifici a rischio sotterrati vicino alla superficie. Quindi se non si può determinare in modo affidabile la causa di decesso o il motivo di abbattimento degli animali o dell'eliminazione dei materiali, si deve partire dal principio che gli animali abbattuti o i materiali da eliminare possono presentare un rischio per gli esseri umani, gli animali e/o l'ambiente.

Riduzione dei rischi

44. Il livello di riduzione dell'infettività varia significativamente in base alla natura del sito, alla profondità di sotterramento, alla presenza o meno di un pretrattamento mediante combustione o aggiunta di calce, ecc. Attualmente non vi sono dati scientifici che consentono di prevedere il tasso di perdita di infettività dei materiali sotterrati. In assenza di tali dati si deve ipotizzare, come scenario più pessimista, che in un periodo da tre a cinque anni la perdita di infettività sia trascurabile. In linea di massima, in un sito specializzato ben gestito dotato di una barriera di contenimento completa, il rischio può avvicinarsi allo zero. Ciò richiede peraltro una gestione rigorosa per molti anni, il che è difficile da garantire in siti che non siano discariche specializzate e autorizzate.

45. Le preoccupazioni principali riguardano:

- a) la prevenzione dell'accesso ai materiali specifici a rischio da parte di animali che potrebbe risultare nella trasmissione (diretta o indiretta) della BSE/TSE;
- b) la penetrazione di prioni nel percolato/nelle falde acquifere. Si noti che in alcuni siti le acque di scolo sono vaporizzate nell'aria per facilitare l'ossidazione di alcuni componenti organici. Una tale prassi potrebbe, in teoria, comportare la trasmissione della BSE/TSE. Inoltre, non è raro che i siti vengano ristrutturati per aumentarne la stabilità, il flusso di gas e di percolato e/o la capacità totale. Se la ristrutturazione riguarda un'area in cui sono sotterrati materiali contaminati da BSE/TSE, potrebbe aggiungersi un ulteriore rischio. Tuttavia, la possibilità di dissotterramento di materiali contaminati sepolti in siti poco profondi e non contrassegnati su aziende agricole ecc. rappresenta un rischio significativamente maggiore.

Il termine “sotterramento” include varie condizioni di eliminazione. Sebbene il sotterramento sia comunemente usato per l'eliminazione di rifiuti, è molto difficile controllare il processo di degradazione essenziale per la riduzione dell'infettività da BSE/TSE. Non è descritta bene la riduzione dell'infettività in seguito a sotterramento, che in varie circostanze sembra essere un processo lento. È necessario tenere conto di una serie di questioni, tra cui il potenziale di contaminazione delle falde acquifere, la dispersione/trasmissione tramite uccelli/animali/insetti, il dissotterramento accidentale da parte degli esseri umani. Visti i rischi, si sconsiglia il sotterramento di materiale di origine animale potenzialmente infetto da BSE/TSE, salvo nei casi in cui le condizioni siano rigorosamente controllate (ad es. sito specializzato).

Il sotterramento va utilizzato come opzione di eliminazione solo in circostanze eccezionali, quando non sono pratici o disponibili i normali mezzi di eliminazione, ad esempio in zone remote o in situazioni di emergenza che richiedono l'abbattimento di animali come misura di controllo di un focolaio di una malattia inclusa nella lista dell'UIE a causa del rischio di propagazione o per mancanza di capacità degli impianti di eliminazione. Se devono essere sotterrate centinaia di animali, va effettuata una valutazione dei rischi adeguata caso per caso²⁴ prima di selezionare il metodo di sotterramento e il sito più appropriati. In linea di massima, si suppone che il rischio presentato dai piccoli inceneritori²⁵ sia inferiore a quello del sotterramento in zone remote.

Il sotterramento non va autorizzato se non sono stati selezionati il metodo e il sito appropriati in funzione degli scenari di gestione dei rischi basati sui potenziali rischi di cui all'allegato I.

²⁴ Cfr. anche le pertinenti sezioni e note a pie' di pagina sulla valutazione del rischio nella relazione che accompagna il parere del CSD del 24 - 25 giugno 1999.

²⁵ Cfr. il parere del CSD del 16 - 17 gennaio 2003 sull'utilizzo di inceneritori di piccole dimensioni per la riduzione del rischio di BSE.

COMBUSTIONE

Considerazioni di carattere generale

46. La “**combustione**” copre vari processi che possono essere sottoposti ad una serie di misure di controllo per contenere le emissioni e garantire la completezza del processo di degradazione del materiale organico. Questa parte della guida riguarda il processo di combustione all’aria aperta. Va ricordato che il metodo migliore, in termini di rischi per la salute e per l’ambiente, è l’incenerimento in impianti conformi alle disposizioni della direttiva 2000/76/CE. Rispetto all’incenerimento la “combustione” è un metodo semplice di distruzione termica di materiale organico. Per la distruzione di molti materiali pericolosi può essere efficace quanto l’incenerimento, ma generalmente è molto meno controllabile rispetto a una serie di parametri importanti per garantire l’ossidazione completa (temperatura, tempo di ritenzione, immissione o emissione d’aria). Le condizioni di trasformazione possono variare significativamente. Il grado di distruzione e la temperatura raggiunta variano in base al livello di umidità, all’ossigeno disponibile e alle condizioni esterne. La temperatura è spesso inferiore a 800 °C, ma può anche superare i 1000°C. Il fuoco è generato dal cadavere stesso e da ulteriori combustibili solidi o liquidi, talvolta all’aria aperta oppure all’interno di dispositivi semplici.
47. La combustione è un metodo di eliminazione molto economico e conveniente, ma pone una serie di problemi in termini di rischi potenziali:
- a) nella combustione all’aria aperta si raggiungono vari livelli di temperature. È quindi difficile garantire la completa combustione dei sottoprodotti di origine animale. Se tali sottoprodotti sono contaminati da agenti patogeni, permane una notevole incertezza in merito al grado della loro inattivazione;
 - b) vengono emessi nell’atmosfera gas e particolato e di conseguenza è probabile l’esposizione dei lavoratori e del pubblico. A parte i rischi potenziali di tali emissioni per la salute, questo processo è associato a pennacchi e odori che possono disturbare notevolmente. Non vi sono dati sufficienti per stabilire se alcuni agenti patogeni possono essere dispersi nell’aria mediante la combustione all’aria aperta;
 - c) il combustibile secondario, vale a dire oli combustibili o carbone con elevati contenuti di zolfo, nonché il processo di combustione non controllato possono di per sé essere fonte di contaminazione. L’utilizzo dei rifiuti come combustibili di supporto, ad esempio legnami pesantemente contaminati con pentaclorofenolo, è pericoloso e quindi vietato;

- d) la cenere residua va considerata come una fonte di rischio. Occorre garantire uno smaltimento sicuro per evitare il contatto con esseri umani o con animali e per proteggere le falde acquifere dalla contaminazione. Sebbene un'attenta selezione dei siti di combustione possa ridurre i rischi, la combustione all'aria aperta non è consigliata come metodo abituale di eliminazione e va quindi presa in considerazione solo in situazioni di emergenza. Per ogni situazione di emergenza va effettuata una valutazione dei rischi specifica che deve tenere conto non solo dei rischi dovuti all'agente patogeno direttamente interessato, ma anche di quelli causati da altri agenti patogeni eventualmente presenti, nonché dei rischi e dei fattori nocivi in termini di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

48. Il parere del CSD del 10-11 aprile 2003 stabilisce un quadro per la valutazione del rischio delle diverse opzioni per l'eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale potenzialmente contaminati con agenti microbiologici, inclusa la TSE. I criteri di valutazione stabiliti possono essere applicati alla combustione all'aria aperta nel modo seguente.

Natura dei materiali

49. Potenzialmente un'ampia varietà di sottoprodotti di origine animale può essere sottoposta a combustione, a condizione che sia disponibile un combustibile secondario appropriato. Il processo di combustione è molto semplice in teoria, ma in pratica è molto difficile da regolare efficacemente.

Riduzione dei rischi mediante la combustione all'aria aperta

50. Non sono disponibili dati affidabili che indicano il grado di riduzione dei rischi che può essere raggiunto mediante la combustione all'aria aperta. È tuttavia ragionevole ipotizzare che per la riduzione dell'infettività della BSE/TSE sia in genere meno efficace rispetto all'incenerimento ben gestito che avviene in condizioni controllate a norma della direttiva 2000/76/CE. Inoltre, la riproducibilità della riduzione dei rischi può variare significativamente anche nello stesso sito.

Emissioni nell'aria, cenere residua e inquinamento dell'acqua

51. La composizione delle emissioni nell'aria e della cenere residua viene raramente controllata. Dal punto di vista della valutazione dei rischi una particolare attenzione va dedicata al potenziale di dispersione aerea di agenti patogeni relativamente termostabili in seguito alla combustione all'aria aperta. Per quanto riguarda la combustione all'aria aperta di sottoprodotti di origine animale potenzialmente infetti da TSE vanno considerate molto pericolose sia le emissioni nell'aria che la cenere residua.

52. A causa del processo di combustione, spesso incompleto, vengono immesse nell'aria sostanze pericolose come idrocarburi, CO e particolato, potenzialmente associati a materiali cancerogeni o mutageni come gli idrocarburi policiclici aromatici, nonché sostanze maleodoranti. Inoltre, vi possono essere emissioni anche dai carburanti secondari. Di norma, la combustione all'aria aperta è sempre associata a disturbi che potrebbero nuocere al vicinato. È possibile l'inquinamento dell'acqua se il sito di combustione non viene selezionato bene, vale a dire in vicinanza di acque aperte e per via dello scolo delle acque piovane.

Esistono serie preoccupazioni sull'uso della combustione all'aria aperta per la distruzione di sottoprodotti di origine animale contaminati con agenti patogeni, in particolare per i sottoprodotti potenzialmente contaminati con agenti patogeni relativamente termostabili. Tali preoccupazioni includono l'elevata variabilità dell'inattivazione degli agenti patogeni, la natura delle emissioni di gas e particolato ed i rischi presentati dalla cenere residua.

La combustione all'aria aperta non va utilizzata per la distruzione degli agenti patogeni, salvo circostanze eccezionali, ad esempio nei casi in cui i metodi normali di eliminazione non sono pratici o disponibili, come nel caso delle zone isolate, oppure in situazioni di emergenza in cui gli animali vengano abbattuti al fine di controllare un focolaio di una malattia compresa nella lista A dell'UIE visti i pericoli di propagazione dei rischi per la salute oppure la mancanza di capacità degli impianti di eliminazione.

Viste le incertezze, nel caso di sottoprodotti di origine animale possibilmente contaminati con BSE/TSE la combustione all'aria aperta va considerata rischiosa. Vanno disposti, nella misura del possibile, metodi di monitoraggio appropriati della propagazione della TSE o di contaminanti ambientali mediante l'aria e le ceneri. Se centinaia di animali devono essere bruciati, va effettuata una valutazione adeguata del rischio caso per caso²⁶ prima di decidere il metodo e il sito appropriati. In linea di massima si suppone che i piccoli inceneritori²⁷ presentino un rischio inferiore rispetto alla combustione all'aria aperta in zone isolate.

La combustione all'aria aperta è sempre associata all'emissione di inquinanti nell'aria che causano rischi per la salute e disturbo e potrebbe comportare un rischio di inquinamento dell'acqua e del suolo.

La combustione va autorizzata solo se sono stati selezionati un metodo e un sito appropriati in funzione degli scenari di gestione dei rischi basati sui rischi potenziali di cui all'allegato I.

²⁶ Cfr. anche le parti e le note pertinenti alla gestione dei rischi nella relazione che accompagna il parere del CSD del 24 - 25 giugno 1999.

²⁷ Cfr. il parere del CSD del 16 - 17 gennaio 2003 sull'impiego di piccoli inceneritori per la riduzione del rischio di BSE.

ALLEGATO I

Scenari di gestione dei rischi che vanno presi in considerazione per la selezione dei siti di sotterramento e di combustione

53. Questa parte della guida è applicabile anche nelle zone isolate, ma si rivolge soprattutto al sotterramento o alla combustione in grande scala. Talune condizioni possono variare da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda la natura delle zone isolate (isole, colline, montagne, ecc), ed è difficile elaborare una guida comunitaria che comprenda tutte le possibilità. Tuttavia, finché sono disponibili mezzi di trasporto e metodi di eliminazione meno inquinanti e più sicuri, la preferenza va data a queste soluzioni. I soli motivi di costo vanno considerati insufficienti per l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento 1774/2002. Ogni autorità competente deve pertanto incoraggiare l'utilizzo dei codici nazionali e locali di buona prassi agricola per la tutela della salute pubblica e animale, nonché dell'ambiente (acque, suolo e aria), tenendo conto delle condizioni locali specifiche nelle zone isolate.

Ordine di preferenza dei metodi di eliminazione: sotterramento e combustione in situazioni di controllo delle malattie

54. Va operata una distinzione tra animali/materiali *effettivamente infetti da TSE o sospettati di esserlo* e quelli portatori di *un rischio potenziale*. Per i primi l'incenerimento diretto o la fusione a 133 °C per 20 minuti a una pressione di 3 bar (o un processo equivalente convalidato) seguita dall'incenerimento o dal coincenerimento sono considerati i metodi più sicuri di eliminazione. Per i secondi, la fusione a 133 °C per 20 minuti a una pressione di 3 bar (o un processo equivalente convalidato) seguita dallo smaltimento controllato in discarica è accettabile. La classificazione delle opzioni di eliminazione in ordine di preferenza e in base ai pareri scientifici attuali è la seguente²⁸:
- a) incenerimento diretto in un impianto conforme alla direttiva 2000/76/CE;
 - b) fusione seguita da incenerimento o coincenerimento in un impianto o combustione mediante altri processi a temperature elevate (ad es. in centrali elettriche e termiche) conformi alle disposizioni della direttiva 2000/76/CE;
 - c) fusione a 133 °C per 20 minuti a una pressione di 3 bar seguita da smaltimento in discarica della farina di carne e ossa derivata da animali/materiali diversi dai cadaveri *effettivamente infetti da TSE o sospettati di esserlo*;
 - d) fusione a 133 °C per 20 minuti a una pressione di 3 bar seguito da biogas o dal compostaggio di farine di carne e ossa derivate da ruminanti e non ruminanti (diversi dai cadaveri *effettivamente infetti da TSE o sospettati di esserlo*) da cui sono stati rimossi i materiali specifici a rischio;

²⁸ Al momento dell'elaborazione della presente guida il comitato scientifico competente non aveva ancora approvato/classificato in ordine di preferenza i metodi/processi di eliminazione alternativi.

- e) sotterramento/combustione di animali/materiali diversi dai cadaveri *effettivamente infetti da TSE o sospettati di esserlo.*

Selezione del sito

- 55. Qualsiasi sito deve rispettare almeno i criteri seguenti:
 - a) va selezionato in base ad una valutazione dei rischi specifica e appropriata;
 - b) deve essere ubicato ad una distanza di sicurezza appropriata dai corsi d'acqua utilizzati per l'acqua potabile o per altri fini (ad es. sport e tempo libero), a meno che la progettazione del sito non prevenga in modo affidabile la fuga di percolato non controllata; nonché
 - c) non deve essere oggetto di qualsiasi futuro riassetto del territorio prevedibile.
- 56. Nella valutazione di un'area per il sotterramento o la combustione, non si deve tenere conto solo della disponibilità nella zona di impianti di trattamento o di incenerimento o di servizi di raccolta dei corpi di animali oppure delle distanze, ma anche del rischio assoluto di propagazione della malattia mediante il sotterramento o la combustione. Il fatto che una zona non disponga di talune strutture o che tali strutture siano distanti non costituisce quindi un motivo sufficiente per optare a favore del sotterramento o della combustione. I criteri decisivi devono essere i rischi per la salute e l'onere ambientale associato alle opzioni esistenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dell'opportunità di installare particolari strutture. Il costo deve essere valutato in base ai rischi per la salute a breve e a lungo termine, nonché in base al costo ambientale e al costo per la società se non raccolgono, trasformano ed eliminano gli animali morti ed i materiali di scarto nel modo più sicuro possibile.
- 57. Si deve ricorrere al sotterramento o alla combustione solo in casi limitati. Tali opzioni vanno autorizzate esclusivamente nelle circostanze specificate nell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1774/2002, vale a dire nel caso di 1) animali da compagnia morti, 2) zone isolate (piccole isole o aziende agricole isolate con un numero limitato di animali o mandrie, dove è difficile trasportare gli animali morti ad un centro di eliminazione a causa della mancanza di mezzi appropriati di trasporto) e 3) focolaio di malattia (ad esempio, in presenza di rischio di trasmissione di agenti patogeni o di mancanza di capacità dei centri autorizzati di eliminazione). Se non è possibile evitare il sotterramento o la combustione, tali processi vanno sottoposti al controllo delle autorità competenti, i siti devono essere selezionati rispettando i criteri di sicurezza ambientale (emissioni nell'aria, eliminazione dei residui) e per la salute pubblica (ad esempio non vicino a bacini di raccolta di acqua potabile, senza rischio di scolo di acque contaminate nei corsi d'acqua), gli animali devono essere denunciati ed i siti devono essere debitamente autorizzati e controllati.

58. È indispensabile reperire nel territorio e selezionare siti che potrebbero essere utilizzati per il sotterramento e la combustione su vasta scala. Tale operazione va effettuata in base ad un'analisi dei rischi attenta e documentata che tenga conto, tra l'altro, del potenziale infettivo delle materie prime (che dipende a sua volta dalla situazione epidemiologica di un paese o di una regione), delle caratteristiche geografiche e climatiche (ad es. direzioni dei venti dominanti) e delle caratteristiche specifiche del sito (sottosuolo, terreno, paesaggio, vicinanza di abitazioni, acqua superficiale e falde acquifere, ecc.).
59. Il sito deve essere accessibile in modo da poter applicare i criteri essenziali di controllo delle malattie qualora sia necessario eliminare i corpi di animali entro un periodo di tempo limitato. In termini geologici, un sottostrato relativamente impermeabile di argilla costituisce un vantaggio, in particolare se gli strati non contengono quantità significative d'acqua.
60. È preferibile effettuare il sotterramento o la combustione nel luogo di origine dei sottoprodotti di origine animale oppure, se vengono presi provvedimenti di biosicurezza per evitare la trasmissione della malattia mediante il trasporto di tali sottoprodotti, in un sito che minimizzi i rischi per la salute pubblica e animale e per l'ambiente. Tuttavia, un tale sito deve essere ubicato entro una distanza compatibile con la capacità di sorveglianza continua dell'autorità competente, essere appropriato alla gestione del rischio di trasmissione e tenere conto delle disposizioni comunitarie e nazionali volte a minimizzare i rischi:
- a) per la salute umana, gli ecosistemi, le piante e gli animali dovuti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - b) di disturbo mediante rumore o odori;
 - c) di deturpazione del paesaggio e dei luoghi d'interesse.
61. Qualora i sottoprodotti di origine animale vengano portati dal luogo di origine al sito di sotterramento o combustione, devono essere trasportati in contenitori o veicoli sicuri e a tenuta stagna e l'autorità competente deve controllare almeno le operazioni di carico e scarico.

Altre considerazioni

62. Va richiesto agli operatori di adottare disposizioni per affrontare qualsiasi problema nel modo più rapido ed efficiente possibile al fine di minimizzare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente. Nel caso del sotterramento va effettuata una valutazione dettagliata dei rischi che comprenda il campionamento del terreno. Vanno registrate le caratteristiche geologiche dei campioni e va provata la capacità di assorbimento. La registrazione delle caratteristiche delle superfici di roccia esposte mediante le operazioni di sotterramento e lo scavo di fosse esplorative consentiranno di determinare le proprietà di massa degli strati. In seguito sarà possibile costruire ulteriori modelli del terreno ed effettuare valutazioni quantitative dei rischi.

63. Nel caso della combustione l'ulteriore utilizzo dei residui potrebbe comportare un rischio a causa della presenza di sostanze tossiche quali metalli pesanti o idrocarburi oppure, nel caso di siti di combustione più sofisticati, di qualsiasi tipo di rifiuti provenienti dai dispositivi di abbattimento. Inoltre, vista la possibilità di disfunzioni dei sistemi, i residui potrebbero ancora contenere un livello basso di infettività TSE, se è stato bruciato materiale contaminato con TSE. Per questi motivi i residui non dovrebbero essere riutilizzati, ad esempio, come fertilizzanti. Essi devono essere eliminati con un metodo controllato, ad es. l'incenerimento, nei siti autorizzati oppure sotterrati in loco a condizione di rispettare le norme di tutela ambientale.

Istruzioni per il sotterramento o per la combustione

64. In genere i criteri indicati nella tabella 1 vanno utilizzati per determinare quali materiali possono essere eliminati mediante sotterramento o combustione e quali materiali sono esclusi da questi metodi di eliminazione.

Tabella 1: Criteri per l'autorizzazione del sotterramento o della combustione

Categoria di materiale	Sotterramento o combustione
1. Materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i): <i>animali sospettati di essere affetti da TSE</i>	Sono vietati sia il sotterramento che la combustione (cfr. punto 3)
2. Materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii): <i>corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio</i>	Sotterramento o combustione in zone isolate oppure in loco (cfr. punto 3) se l'autorità competente autorizza e controlla i metodi utilizzati; qualora vengano effettuati test rapidi BSE, dopo il risultato di tali test.
3. In caso di un focolaio di una malattia di cui alla lista A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c)	Sotterramento o combustione in loco se l'autorità competente rifiuta il trasporto al più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione per il pericolo che si propagano rischi sanitari o se, a causa del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la capacità di detti impianti è insufficiente. Vanno tuttavia osservate le altre linee guida specifiche comunitarie e nazionali, in particolare quelle che proibiscono il sotterramento o la combustione di animali affetti da carbonchio, a causa del rischio di propagazione degli agenti patogeni.

4. Materiali di categoria 2	Sotterramento o combustione in zone isolate se tutte le altre opzioni prese in considerazione presentano rischi maggiori per la salute pubblica o per l'ambiente oppure se non sono disponibili e non possono essere reperiti mezzi di trasporto.
5. Materiali di categoria 3	Sotterramento o combustione in zone isolate se tutte le altre opzioni prese in considerazione presentano rischi maggiori per la salute pubblica o per l'ambiente oppure se non sono disponibili e non possono essere reperiti mezzi di trasporto.

ALLEGATO II

Disposizioni specifiche del regolamento sui sottoprodotti di origine animale

1. Consenso scritto precedente la spedizione

65. La spedizione di sottoprodotti di origine animale (categoria 1 e 2 e prodotti trasformati da essi derivanti e proteine animali trasformate) da uno Stato membro all'altro richiede una notifica preventiva da parte del paese di spedizione e l'autorizzazione (consenso) da parte del paese di destinazione. La notifica avviene mediante il sistema elettronico TRACES, una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie degli Stati membri volta in particolare a facilitare gli scambi di dati tra le autorità stesse quanto ai movimenti di animali e prodotti derivati.
- a) Durante tali movimenti i sottoprodotti di origine animale devono essere accompagnati da un documento commerciale come previsto al regolamento (CE) n. 93/2005 o un certificato sanitario (cfr. punto 2 qui sotto per quanto riguarda i dati richiesti).
 - b) I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati direttamente e solo a impianti autorizzati utilizzando veicoli e contenitori chiusi ermeticamente, dopo che il materiale è stato contrassegnato con un colorante e che (a volte) gli imballaggi sono stati sigillati dell'autorità competente al fine di evitare possibili frodi.
 - c) L'impianto deve essere sottoposto a controlli interni e ufficiali in conformità dei principi HACCP. Ogni Stato membro deve redigere un elenco degli impianti autorizzati sul suo territorio e assegnare un numero ufficiale a ciascuno di essi, in modo da identificarli specificandone natura e attività. Gli Stati membri inviano copia dell'elenco e dei relativi aggiornamenti alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Dati che devono essere forniti dal notificante

66. I requisiti della notifica per raccolta, trasporto e identificazione (articolo 7, paragrafi 1-6, allegato II – capitoli I-VIII) comprendono:
- a) identificazione delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale durante il trasporto (Cap. I);
 - b) prescrizioni igieniche per i veicoli chiusi ermeticamente e i nuovi imballaggi/contenitori sigillati che trasportano i sottoprodotti di origine animale (Cap. II);
 - c) dati che devono apparire su un documento commerciale: descrizione dei materiali, quantità, nome e indirizzo del trasportatore e del destinatario (numero di autorizzazione) e data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento. Ove del caso i documenti devono contenere inoltre il numero di riconoscimento dell'impianto di origine e la natura e i metodi del trattamento (Cap. III);

- d) registri (Cap. IV);
- e) norme specifiche in materia di transito (Cap. VII);
- f) misure di controllo (Cap. VIII).

67. Le disposizioni relative al trasporto sono registrate nel sistema TRACES, compresa l'indicazione del tipo di mezzo utilizzato (camion, treno, aereo, nave) e la sua identificazione (numero d'immatricolazione del camion, numero del vagone, numero del volo, nome della nave, numero del container, ecc.). Fra i dati deve anche essere indicato se il materiale è a rischio alto o basso, trattato o non trattato, ecc.

3. *Garanzie finanziarie*

68. Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale non prevede garanzie finanziarie tra operatori. Vi è invece un obbligo fondamentale per le autorità competenti degli Stati membri notificanti e riceventi, le quali prima di dare il consenso devono accertarsi, individualmente e collettivamente, che vengano adottate le disposizioni necessarie e che vi sia un'infrastruttura sufficiente. In altre parole, gli Stati membri possono dare il consenso solo se sono rispettati gli obblighi fondamentali, e l'eliminazione viene completata una volta a destinazione.

69. Pertanto, se le spedizioni sono inviate e non utilizzate o eliminate dalla persona responsabile nella maniera prevista dal regolamento, gli Stati membri devono garantire che i sottoprodotti di origine animale interessati siano eliminati in modo sicuro. In tal modo, il regolamento sui sottoprodotti di origine animale assegna agli Stati membri la responsabilità finanziaria per le operazioni di eliminazione costose (le quali, in base alle norme sulle spedizioni di rifiuti, sono attribuite agli operatori che devono fornire le garanzie finanziarie).

4. *Obbligo di riprendere le spedizioni illegali o che non possono essere portate a destinazione*

70. L'obbligo fondamentale ricadente sulle autorità degli Stati membri esposto al punto 3 consente anzitutto di evitare le spedizioni illegali.

71. Se, in occasione di un controllo periodico effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, l'autorità competente constata una non conformità, l'autorità dello Stato membro di destinazione ha la facoltà di rispedire allo Stato membro di origine il materiale e quest'ultimo è obbligato a riprendere i materiali non conformi. Anche lo Stato membro di destinazione può dare istruzioni su come eliminare qualsiasi materiale non conforme sul suo territorio. I costi relativi all'eliminazione dei materiali non conformi sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

5. *Importazione/esportazione*

72. Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale vieta le importazioni ed esportazioni di materiali di categoria 1 e 2 da e verso paesi terzi.

73. Possono essere importati o esportati solo i materiali della categoria 3 adatti al consumo umano ed i prodotti destinati all'alimentazione di animali da compagnia o a fini tecnici.
74. Le esportazioni verso paesi terzi di proteine animali trasformate sono autorizzate se destinate ad utilizzi non vietati dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, ad es. gli alimenti per animali da compagnia e i mangimi per animali da pelliccia, alle seguenti condizioni:
- a) è vietata l'esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine (allegato IV, III.E.1);
 - b) l'autorità competente autorizza l'esportazione di proteine animali trasformate ricavate da non-ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine unicamente a condizione che:
 - siano destinate ad usi non vietati dall'articolo 7;
 - sia concluso col paese terzo, prima dell'esportazione, un accordo scritto col quale il paese terzo si impegna a rispettare l'uso finale e a non riesportare le proteine animali trasformate o prodotti che le contengono per usi proibiti dall'articolo 7.
 - c) Ai fini dell'applicazione efficace del regolamento sulle TSE, gli Stati membri che autorizzano l'esportazione ai sensi della lettera 2 informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del Comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, di tutte le modalità e condizioni convenute con il paese terzo interessato.
75. Le lettere a) e b) che precedono non si applicano alle esportazioni di farine di pesce, prodotti che le contengano e alimenti per animali domestici.
76. Inoltre, le proteine animali trasformate sono accompagnate da un certificato ufficiale come stabilito nell'allegato V della decisione 2001/9/CE.
77. Il "transito" è soggetto alle stesse regole previste per l'importazione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 e articolo 29, paragrafo 2, allegato II – capitolo VII del regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Anche la direttiva 97/78/CE del Consiglio (articolo 11) prevede norme dettagliate per l'autorizzazione del transito, cioè del movimento da un paese terzo a un altro attraverso il territorio della Comunità europea.

6. *Rifiuti pericolosi*

78. I sottoprodotti di origine animale sono classificati in 3 categorie (articoli 4, 5, 6):
- a) materiale della categoria 1: presenta il rischio più elevato per la salute pubblica e animale e per l'ambiente;
 - b) materiale della categoria 2: presenta un rischio medio;

- c) materiale della categoria 3: adatto al consumo umano (senza rischi o con un rischio trascurabile).
79. Nessuna delle categorie di cui sopra è iscritta a elenco in qualità di rifiuti pericolosi secondo la legislazione comunitaria (decisione 2000/532/CE).
80. Ciononostante, come indicato al punto 5 di cui sopra, il regolamento contiene norme prudenziali che vietano l'esportazione verso i paesi terzi dei materiali rientranti nelle categorie 1 e 2.
81. Naturalmente, qualora le categorie di cui sopra fossero mescolate o contaminate con rifiuti pericolosi (ad es. di tipo nucleare), si dovrebbe applicare la legislazione sui rifiuti. A tal fine si sta pensando di inserire un chiarimento nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale, dal momento che le disposizioni delle norme sui rifiuti (ad es. quelle poste a disciplina delle scorie nucleari) non risolvono il problema.
82. Se sottoprodotti di origine animale sono diventati rifiuti e sono mescolati con rifiuti pericolosi o da essi contaminati, si applica il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti per coprire completamente i rischi potenziali e i possibili problemi di tipo ambientale. Di tale stato di cose si terrà conto in relazione all'imminente modifica del regolamento sui sottoprodotti di origine animale.

7. Controlli comunitari

83. L'applicazione delle norme ed i controlli dell'ottemperanza alle norme sono garantiti mediante controlli ed ispezioni ufficiali periodici:
84. controlli comunitari negli Stati membri (articolo 27) - gli esperti dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione hanno il potere di effettuare controlli in loco per garantire il rispetto e l'applicazione uniforme del regolamento;
85. ispezioni e verifiche comunitarie nei paesi terzi (articolo 31) - i funzionari della Commissione hanno il potere specifico di effettuare ispezioni in paesi terzi per verificare le misure adottate e prendere i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto delle norme del regolamento.

8. Rintracciabilità e corrispondenza

86. I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati, etichettati e registrati per tutto il processo di spedizione, in modo da garantirne l'identificazione, la rintracciabilità e la corrispondenza lungo l'intera catena dell'eliminazione. Essi devono essere accompagnati da documenti commerciali e certificati sanitari.
87. I documenti e certificati contengono ad es. informazioni sulla categoria di materiale oggetto della spedizione e sull'uso previsto, nonché informazioni sul rispetto delle norme relative a produzione, importazione e commercio.

9. *Obblighi generali (articoli 3, 7, 8, 9)*

88. I sottoprodotti di origine animale devono essere raccolti, trasportati e identificati senza indugio.
89. La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, la trasformazione, l'eliminazione e/o l'utilizzo devono avvenire in modo sicuro, sotto lo stretto controllo delle autorità competenti.
90. È illegale spedire sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento senza informare le autorità competenti e ricevere la loro autorizzazione.
91. Chiunque spedisca, trasporti o riceva sottoprodotti di origine animale deve tenere un registro di tutti i materiali in entrata e in uscita e provvedere opportunamente a identificare ed etichettare, nonché a imballare e trasportare a tenuta stagna, tali materiali.